

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 ottobre 1994, n. 584.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 507.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «della pubblica incolumità» sono inserite le seguenti: «in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse»; dopo la parola: «adibiti» è inserita la seguente: «esclusivamente»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9»;

al comma 2, al capoverso, dopo le parole: «Il Servizio nazionale dighe provvede» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva»; le parole: «delle dighe di ritenuta e delle

traverse» sono sostituite dalle seguenti: «dighe di ritenuta o traverse»; e dopo le parole: «invasi adibiti» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori.»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: «a firma» sono inserite le seguenti: «, per quanto di competenza.»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «; una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere.»;

al comma 4, lettera b), dopo la parola: «sponde» sono inserite le parole: «e delle spalle»; alla medesima lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza»;

al comma 4, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;

c-bis) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio.»;

al comma 5, le parole: «un termine da essi prefissato» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

al comma 9, dopo le parole: «pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «di provata esperienza nel settore».

All'articolo 6, al comma 1, le parole: «nella medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima legge».

All'articolo 7:

al comma 2, le parole: «appartenenti all'ANPA, all'ENEA, ad altre» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle»;

al comma 3, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996»; le parole: «di durata non superiore a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a due anni»; e le parole: «che abbiano conseguito dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali, o che siano» sono soppresse.

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «e da enti e società a partecipazione statale» sono soppresse.

All'articolo 10, al comma 1, secondo periodo, le parole da: «, come definita nel decreto» fino alla fine del periodo sono soppresse.

#### AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 31 ottobre 1994.

#### LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1168):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), il 26 agosto 1994.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 26 agosto 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 settembre 1994.

Esaminato dalla VIII commissione il 13, 14, 20 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 29 settembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 936):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 30 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 ottobre 1994.

Esaminato dalla 13ª commissione il 5, 6, 11 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 18 ottobre 1994.

94G0626

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 ottobre 1994, n. 585.

**Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.**

#### IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in data 29 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e ciò mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe;

Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per l'approvazione della tariffa (1º giugno 1994), comporti necessariamente uno spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50% delle voci incise dal 1º ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e l'ulteriore 50%, dal 1º aprile 1995 in conformità alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994;